

## INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI

---

### I.


La Giunta per le elezioni ha presentato, alla fine, alla Camera la sua relazione sulle ineleggibilità e incompatibilità parlamentari, e la Camera ne ha discusse le proposte, ed ha così dato l'agio alla Giunta per la verifica del numero dei deputati impiegati di iniziare il suo lavoro, che potrà essere in pochi giorni compiuto.

Nella discussione che ne seguì, la Camera si avvide sempre meglio che la legge sulle incompatibilità parlamentari è viziosissima, e dopo l'allargamento del suffragio e l'ampliamento del Collegio vuol essere modificata. Sebbene io sia convinto che l'on. Presidente del Consiglio avrà molti studii da fare prima di proporre il più lieve emendamento alla nostra legislazione elettorale, non credo inopportuno richiamare, in tale occasione, l'attenzione dei lettori sopra un istituto, il quale, per consenso universale, vuol essere riformato ed è fra i più ribelli ad un logico e soddisfacente ordinamento.

### II.

La legge del 17 marzo 1848 ammetteva come principio l'eleggibilità dei funzionarii, escludendone alcuni, per la loro evidente dipendenza dal potere esecutivo. E potevano essere eletti in numero eguale al quinto dei deputati, che talvolta superarono. La legge del 17 dicembre 1860 conservò le proporzioni del quinto, ma anzitutto rovesciò il principio, mettendo come base l'ineleggibilità e reputando eleggibili quelli solo che erano espressamente dichiarati tali; inoltre, siccome era stato notato che talune Corti erano rimaste senza magistrati e talune Facoltà senza professori, si introdusse per questi e per quelli un sottolimito, l'ottavo del quinto.

Avveniva però che, per conservare alla Camera specialmente un numero maggiore di professori, si davano a taluno di essi ufficii in grazia dei quali si computavano nella categoria generale, la quale, dopo la legge del 1860, non aveva mai dato luogo al sor-



teggio. Indi la legge del 3 luglio 1875, chiamata del nome del suo proponente legge Bonfadini, la quale stabilì che i professori ed i magistrati dovevano essere computati nella categoria loro, sebbene appartenessero ad uno dei Consigli superiori i cui membri sono eleggibili nella categoria generale; stabilì inoltre che se l'eletto, oltre all'ufficio compatibile ne avesse un altro, sul bilancio dello Stato, che non fosse a quello necessariamente congiunto, sarebbe stato ineleggibile.

Venne la legge del 13 maggio 1877, per la quale non si sentono adesso da tutte le parti che improprietà, se anche i più miti la chiamano una legge di sospetti, fatta in odio all'ingegno, campata nell'aria, piena di equivoci, e, salvo nel limite del numero dei funzionarii, inapplicabile. Con questa legge si limitò in primo luogo a 40 il numero dei funzionarii ammessi alla Camera, non computando i Ministri ed i Segretari generali, i quali per verità non sono funzionarii. Il numero dei professori venne ridotto a 10, quello dei magistrati pure a 10. Vennero un po' ristrette le categorie dei funzionarii ammessi alla Camera. Si stabilirono poi altre ineleggibilità per i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale per tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle Società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato; per gli avvocati e procuratori che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette; per coloro i quali sieno personalmente vincolati collo Stato con concessioni o contratti di opere o somministrazioni; per coloro che abbiano un impiego qualsiasi da governo estero.

Tali le leggi che la Camera doveva applicare. Le proposte spettano a due Giunte, la Giunta per le elezioni, di 12 deputati e 8 supplenti, nominata dal Presidente della Camera in principio di ogni legislatura, e la Giunta dei deputati impiegati, eletta dalla Camera, di 12 deputati. La prima esamina l'eleggibilità di tutti i deputati, così in ordine alle operazioni elettorali, che allo Statuto, ed alle altre disposizioni sulla eleggibilità e compatibilità; la seconda ha il modesto ufficio di verificare il numero dei deputati impiegati, formarne la lista, e proporre alla Camera il sorteggio di quelli che fossero in soprannumero.

### III.

Non è facile impresa per i legislatori dare norme savie ed opportune all'istituto delle incompatibilità parlamentari. L'elemento

morale vi ha troppo grande importanza, e troppo numerosi sono i casi nei quali la libertà degli elettori si trova alle prese colla libertà dell'Assemblea. Ed infatti nessuno Stato ha una legge buona, nemmeno l'Inghilterra, che vi lavora intorno da due secoli buoni, e dove gli elettori hanno l'educazione politica necessaria a completare la legge e correggerne i vizii.

Una soluzione spiccia è certo quella che esclude dalla Camera tutti i funzionarii, o piuttosto muta in funzionarii tutti i deputati, pagandoli, dando loro una remunerazione qualsisia. Questa, infatti, prevalse, fuor che nei paesi a base aristocratica come l'Inghilterra, in Germania, dove i funzionarii sono largamente ammessi; e in Italia, trascurando qualche minor Stato. Ma la riforma è una di quelle più intimamente connesse al suffragio largo ed all'ampio collegio, è una riforma democratica, ed anche in Italia, quando il parlamentarismo abbia messo radici un po' più salde, bisognerà subirla. Quanto a me credo una sola obiezione seria possa essere mossa al principio della retribuzione, ed è tratta dal timore che la pubblica opinione non ne comprenda ancora la convenienza e la giustizia, e vi attinga un argomento di più contro il sistema parlamentare, da aggiungere a quelli che la gente ignorante, perversa, nemica di libertà adduce contro di esso.

Sino a che ciò non avvenga, sarà necessario migliorare l'istituto delle incompatibilità con una migliore interpretazione della legge ed anche correggendo quelle che la Camera non ha il coraggio di interpretare ed applicare a dovere. Imperocchè nulla è più grave, nulla riesce più dannoso alla moralità ed all'educazione politica di un paese, che il vedere la Camera dare essa prima l'esempio di calpestare e tenere in non cale le leggi, essa che le ha fatte, essa che può quando che sia modificarle.

#### IV.

E prima una parola del numero e delle categorie dei funzionarii compatibili. Ne sono ammessi 40 e possono essere pochi più se alcuno sieda nel gabinetto, come ora avviene degli on. Baccelli e Pelloux, i quali potrebbero riprendere domani il loro ufficio pur rimanendo deputati, e porterebbero il numero a 42. Il numero è sottile troppo, troppo diverso da quello larghissimo consentito prima, ed insufficiente a dare un posto alla Camera alle diverse capacità tecniche la cui utilità è stata pure riconosciuta. Imperocchè la presenza di un certo numero di funzionarii alla Camera

riesce di incontestabile vantaggio al buono e rapido andamento dei lavori parlamentari. Di quante Commissioni non sono stati eletti a far parte, a tacer d'altri, gli on. Giolitti e Luzzatti! Ve n'ha parecchie dove i funzionarii sono senza più in maggioranza; e in tutte ve n'ha qualcuno, in molte parecchi, sebbene il numero loro sia adesso tra l'ottavo e il nono del totale, e quindi, a ragione di proporzione, si dovrebbe trovare un deputato funzionario, due al più, in ciascuna Commissione. Gli è che sono uomini competenti nelle questioni che vengono davanti alla Camera, abituati a lavorare per davvero, ed è naturale che la Camera se ne serva ed esiga da loro maggiore, più pronto e intelligente lavoro.

Ma quaranta sono pochi, perchè, dissi, non v'è posto per tutte le diverse capacità tecniche, e perchè gli elettori hanno mostrato sempre, in tutte le ultime elezioni generali, di volerne di più. Non sarebbe gran danno portarli almeno a 50, il decimo o giù di lì, del numero totale, dando loro dieci posti di più, e computandovi per maggiore semplicità quei funzionarii che sono nel Gabinetto, e se ne uscissero riprenderebbero il loro posto, pur sottraendoli, come parmi naturale, al capriccio della sorte.

Quanto alle categorie o non s'hanno a fare, o se si fanno debbono essere distinte a danno, come a vantaggio di tutti i funzionarii. Il paese, nelle elezioni, non tiene conto affatto delle categorie, e la proporzione in cui nomina deputati funzionarii risponde evidentemente alle necessità od ai voti suoi propri. Meglio sarebbe adunque non parlare nella legge di categorie, e sorteggiare dall'unica urna tutti coloro che fossero in soprannumero.

Ma se le categorie si vogliono conservare, allora bisogna che si facciano per tutti, e che si rispettino. Adesso, per esempio, gli ufficiali dell'esercito potrebbero scacciare quasi tutti gli altri funzionarii, essendo essi soli poco meno di venti, ed ognuno vede che sarebbe un danno grave ed un'offesa allo scopo della legge. Come la legge ammette 10 professori, ed altrettanti magistrati, così dovrebbe ammettere 10 ufficiali dell'esercito e 10 funzionarii delle altre categorie; ovvero dodici per le due prime e tredici per le altre, se il numero totale si dovesse portare a cinquanta.

Nè i funzionarii d'una categoria dovrebbero invadere l'altra per rimanere deputati. Questa storta interpretazione, suggerita alla Camera dalle sue simpatie per l'on. Brin, dà luogo a vere ingiustizie, mentre è contraria allo scopo della legge, e viola quei limiti morali che essa ha ravvisati necessari. Ammessa per tutti

i funzionarii una speciale categoria, ovvero costringendoli tutti in una categoria unica, sarebbe tolto cotesto sconcio.

## V.

Ma d'un'altra e maggiore necessità ebbero coscienza così la Camera nel discutere la legge del 1877, che la Giunta delle elezioni nel fare le sue proposte, non accolte dalla Camera.

Quanto più grosso è il numero dei funzionari ammessi alla Camera, e tanto più si può essere larghi quanto al grado od ufficio loro. Ma restringendo il numero, dee pur crescere la severità della legge, perchè quei pochi che essa ammette diano almeno le massime guarentigie di intelligenza e soprattutto di indipendenza.

Su questo punto il progetto Nicotera era più logico della legge che fu votata poi, perchè escludeva dalla eleggibilità i consiglieri d'appello, i maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli ed i membri dei varii consigli superiori, che furono poi tutti ammessi dalla Camera « per non escludere l'elemento più giovane e attivo dell'amministrazione. » Inoltre la legge si sarebbe dovuta interpretare subito restrittivamente, escludendo dalla Camera tutti coloro la cui eleggibilità era dubbia per fondamento di legge.

Per quale ragione, tra altre, la legge ammette che alcuni funzionarii possano sedere alla Camera? perchè reputa che essi coprano una posizione indipendente affatto dal potere esecutivo. Quando questa indipendenza è per qualsiasi titolo scemata, il funzionario dovrebbe essere escluso dalla Camera.

Poniamo alcuni casi pratici. Un professore ordinario è certo indipendente, inamovibile dall'ufficio e dalla sede, liberissimo, oserci dire fin troppo. Ma se il professore ha inoltre un incarico, se è direttore o rettore di un istituto superiore, dipende per questo suo ufficio dal potere esecutivo che glielo dà, che glielo può togliere, che ha perciò un'azione morale sulla sua condotta e sul suo voto. Si aggiunga che è già abbastanza grave il danno derivante dalle mancate e scemate lezioni del professore, per non aggiungervi quello della mancanza di direzione nell'istituto. Dare un incarico ad un professore deputato, ed anche consentire che possa esercitare un altro ufficio retribuito, gli è un retribuirlo per far nulla, con una somma, modesta fin che si voglia, ma gittata affatto.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> L'on. Brunialti aveva, insieme alla cattedra di diritto costituzionale, l'incarico di fare un corso di lezioni sulla storia delle costituzioni. Apprendiamo però dalla relazione La Cava che egli vi ha rinunciato prima dell'elezione, sebbene di fronte alla legge potesse conservarlo, perchè connesso alla cattedra.

Così si dica di tutti gli altri ufficii. Si comprende che il funzionario deputato ne abbia uno, il principale, quello per cui è tenuto eleggibile, ma nessun altro dovrebbe averne, perchè la difficoltà di adempiere a più di due ufficii diventa insormontabile, e perchè quelli pei quali dipende dal potere esecutivo scemano, se non distruggono affatto, la sua indipendenza.

Così, dirò francamente, nulla mi pare più scorretto del vedere alcuni direttori generali alla Camera. Mi sono inchinato anch'io ai precedenti; anch'io ho riconosciuto che la Camera non poteva escludere uomini egregi, ritenuti altra volta eleggibili, sotto l'impero delle medesime leggi. Era un riguardo dovuto agli elettori, una questione di buona fede. Ma sono deputati indipendenti, sono proprio eguali agli altri, alla Camera come davanti agli elettori?

È un torto l'essere pessimisti, ma è un errore credere che gli uomini siano angeli o santi. Come è possibile, per esempio, che un direttore generale delle Strade Ferrate sia affatto imparziale fra due tracciati, uno dei quali passa pel suo collegio o in qualche modo lo interessa, o tra due concorrenti ad un impiego, l'uno dei quali è suo elettore, mentre l'altro gli è estraneo o persino notoriamente avverso nel suo proprio collegio? Come è possibile che un direttore generale dei servizi amministrativi al Ministero della Guerra non accolga con maggior premura le istanze degli elettori suoi, per tutto quanto s'attiene alla vasta e molteplice azione dell'amministrazione militare? Cotesti ufficii elevati, di carattere eminentemente amministrativo, nulla dovrebbero avere di comune colla politica, perchè quella non serva e nemmeno possa colpirla il sospetto che serva a questa. Un direttore generale è un deputato più influente degli altri per ragione dell'ufficio, e può mettere cotesta influenza a servizio degli amici; può accogliere benevolmente, alla Camera, da banco a banco, le istanze degli amici, mentre gli altri bisogna che vadano sommessamente al Ministero, e qualcheduno nemmeno ottiene l'onore d'una risposta.

La maggioranza, effimera o no che fosse, della Giunta per le elezioni non mancava dunque affatto di argomenti per proporre l'esclusione dei direttori generali. La Camera non poté accogliere queste conclusioni, ed anzi seguì il fenomeno strano che nessuno si levasse ad appoggiarle, il quale, a qualche bello spirito, parve la miglior prova della incompatibilità di quei pubblici ufficiali. Ma sta il fatto che la Camera non voleva smentire se medesima, nè colpire uomini egregi e superiori ad ogni sospetto, nè mettersi per una via pericolosa, quando la legge stessa non ne segni chiaramente i confini.

## VI.

La severità della legge, dato il numero sottile dei funzionarii ammessi alla Camera, non si dovrebbe limitare a questo. Io la vorrei maggiore, con vantaggio delle istituzioni parlamentari e dell'indipendenza dei funzionarii medesimi.

Quasi tutti i ministri hanno Consigli speciali e in essi siedono anche deputati, chiamativi dal favore loro. Così ne troviamo tre nel Consiglio del contenzioso diplomatico, uno nel Consiglio superiore di sanità, due nella Commissione centrale pei reclami riguardanti le imposte dirette, uno nel Consiglio superiore di P. Istruzione, tre nella Commissione ippica, quattro nel Consiglio delle miniere, tredici nella Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza, otto nella Giunta di statistica, e via dicendo. Quasi tutti ricevono una indennità di 15 o di 20 lire per seduta, e l'ufficio è loro conferito dal beneplacito del ministro, nè porta alcuna incompatibilità parlamentare.

Cotesti Consigli dovrebbero essere tutti organizzati come quelli dell'Agricoltura e del Commercio, la cui composizione è determinata dalla legge, così che nulla vi può la volontà del ministro. Se un Comizio agrario od una Camera di commercio vi mandano a sedere anche qualche deputato, ben gli sta, nè vi è sospetto che egli sia per ciò più ligio al ministro per riconoscenza dell'onore conferitogli. Che se ciò non è possibile, allora è preferibile che ciascuno di questi Consigli o non abbia alcun deputato, o se ne ha, siano eletti dalla Camera, come si fa per il Fondo del Culto, per la Cassa dei depositi e prestiti, per la Cassa militare, e come si potrebbe fare utilmente per una Commissione di legislazione accanto al Consiglio di Stato. La Camera nominerà coloro che reputerà più adatti; il Ministero ne potrà determinare, come suole, specie se ha una forte maggioranza, ogni scelta; ma nessuna ombra più lieve oscurerà l'indipendenza degli eletti.

Nessun deputato, per nessun titolo, dovrebbe percepire, insomma, una sola lira dal bilancio dello Stato, fuor del nudo stipendio pagato ai pochi funzionarii che la Camera ammette nel suo seno. E se è necessario che taluno attenda a studii o ad ufficii speciali, estranei ai suoi doveri, e pei quali ha diritto ad un compenso, questo deve essere dato per modo da allontanare persino l'ombra del sospetto, che possa scemare l'indipendenza del deputato.

Nessuno di questi, poi, deve avere ufficii i quali gli procurino, per questo solo titolo, una influenza sugli elettori o alla Camera. La legge del 5 luglio 1882 ha molto opportunamente esclusi dalla Camera i sindaci ed i deputati provinciali, distruggendo indebite ingerenze, sciogliendo più di una camorra funesta all'amministrazione, del pari che alla moralità politica. Su questa via continua il nuovo disegno di legge comunale e provinciale, estendendo ancora più cotesta incompatibilità amministrativa. Ma anche per altre è necessario che la legge e la Camera siano più severe, affinché tutti i cittadini si trovino di fronte ai comizii nelle stesse condizioni, nelle condizioni che meritano, affinché tutti i deputati siano uguali alla Camera e non vi esercitino influenze indebite a spese ed a danno dell'amministrazione.

## VII.

La Giunta per le elezioni ha fatto una applicazione molto timida degli articoli 3 e 4 della legge del 1877. L'on. relatore assicurò alla Camera che furono esaminati molti casi dubbii, ed intorno a tre soli trovò ragionevole dare qualche spiegazione, proponendo appena per uno l'annullamento dell'elezione, che la Camera non accolse. Per verità è evidente, che gli onor. Ginori-Lisci e Ferri non si potevano dire incompatibili per ciò solo che il primo ha fatto una fornitura di cristalli per le mense delle Regie navi, ed il secondo ha una lite col Demanio per mandato conferitogli da una disciolta impresa militare. Ma l'on. Elia è certamente « vincolato personalmente collo Stato per un contratto di opere » come dice l'art. 4 della legge, avendo in affitto l'isola di Pianosa coi diritti di pesca annessi e l'obbligo di farvi lavorare i condannati. La legge lo colpiva nel modo il più chiaro, sebbene qui si possa dire davvero che essa mostrasse piuttosto la imperfezione sua, che la convenienza di simile divieto. Imperocchè trattasi di una questione eminentemente morale. L'on. Elia è tale uomo, che nessuno può supporre il Governo possa avere su di lui una indebita influenza esercitando più o men severamente i diritti che gli derivano dal contratto, e stringendo o sciogliendo i *vincoli personali*, dai quali l'on. Elia è legato, secondo la sua condotta parlamentare. Ma gli argomenti di legge vennero meno affatto ai difensori, e gli on. Mariotti e Bonacci, avvocati necessarii dell'amico, per virtù dello scrutinio di lista, dovettero fare appello ai più nobili senti-

menti morali dell'Assemblea. Laonde l'on. Elia rimase deputato e tutti ne furono lieti, ma la legge venne certo violata.

S'immagina come cotesto insuccesso giustifichi la Giunta delle elezioni ai propri occhi e agli altrui del non aver fatto indagini, che altri avrebbe potuto chiedere. Possibile che alla Camera, fra tanti avvocati patrocinanti, non ve ne sia alcuno il quale « presti abitualmente l'opera sua a società e imprese » industriali e commerciali sussidiate dallo Stato? Possibile, dico, che queste grandi società non si giovino abitualmente dell'opera d'una di quelle illustrazioni del foro, che siedono in Parlamento? I membri della Giunta non potevano avere l'animo sgombro di sospetto, sapendo, per esempio, che ogni qualvolta la *Società di navigazione* ha una causa di qualche rilievo, va al Tribunale od alla Corte, a perorare per essa, un deputato, e tutte le altre società ed imprese sussidiate dallo Stato ne hanno uno o più.

Come venire in chiaro di cotesti sospetti? Accanto alla Giunta per la verifica del numero dei deputati impiegati, bisognerebbe mettere una Giunta di inquisitori di Stato, i quali avessero facoltà di fare riguardo a ciascun avvocato patrocinante indagini odiose e pedanti. Ma chi può pensare una cosa simile? Però v'è un altro mezzo, e mi meraviglio che la Giunta non lo abbia pensato. Avrebbe potuto scrivere una lettera a tutti gli avvocati patrocinanti che siedono alla Camera e chieder loro: « l'onorevole B, l'onorevole C, presta abitualmente l'opera sua alle società e imprese suddette? » Imperocchè più d'uno forse lo fa, e non pensa per questo di cadere sotto la sanzione della legge, sì che potrebbe addurre la più schietta buona fede a propria difesa. Questo la Giunta non ha fatto; non vi ha pensato, od ha avuto paura di toccare un tasto troppo delicato, e intanto l'articolo della legge è rimasto lettera morta.

Non ne farò gli elogi: sono rigori che colpirebbero, se anche applicati, i pesciolini, e lascerebbero passare trionfanti i pescicani e le balene. Ripeto, è anche questa una questione di moralità politica, e nulla possiamo sperare dalle più severe leggi, se prima il paese non si educa e non comprende che le indebite ingerenze parlamentari nell'amministrazione e nella giustizia, le quali si rimproverano principalmente agli avvocati patrocinanti, e qui non ricerco con quanta ragione, si debbano principalmente alla ignoranza od alla scarsa moralità politica di coloro che li eleggono. Ma d'altra parte la violazione sfacciata e la dimenticanza d'una legge non sono certo strumenti d'educazione politica per un libero paese.

## VIII.

Sarebbe necessario, infine, modificare il meccanismo col quale le leggi di incompatibilità si applicano tra noi, specialmente per dare agli elettori i minori incomodi possibili.

Col collegio ampio non si convocano più mille o duemila elettori d'un piccolo collegio, ma quindici, venti, trentamila. Dalle ultime elezioni generali in poi il paese è sempre sossopra per causa di elezioni politiche, e bisogna studiare un rimedio. Indi una prima necessità, lasciare ai funzionarii eletti facoltà di opzione, così se incompatibili, purchè abbiano un ufficio indipendente dal potere esecutivo e che non dia loro influenza sugli elettori, come se esclusi dalla sorte; ed una seconda, trovar modo di affrettare la verifica delle elezioni ed il sorteggio.

La facoltà dell'opzione risparmierebbe la necessità di parecchie elezioni, e non muterebbe gran fatto la posizione del deputato di fronte agli elettori. Come ciascun deputato impiegato può dimettersi prima del sorteggio e sfuggirne le conseguenze, così dovrebbe aver licenza di dimettersi poi. Ma a questo difficilmente si verrà, perchè pare a molti che la facoltà potrebbe procurare al Governo nuovi mezzi di influenza, mentre il Governo, dal canto suo, non ne vuol sapere.

Non vedo quali difficoltà si opporrebbero invece ad una semplificazione della procedura seguita nella verifica delle elezioni, per modo che si potesse venire al sorteggio in un numero di giorni poco superiore a quello dei mesi che vi si impiegano adesso. Non parlo dell'ideale, di affidare la verifica dei poteri ad una Corte di giustizia che l'avrebbe compiuta in pochi giorni, così che la Camera incomincerebbe le sue discussioni regolarmente costituita. Non ne parlo, perchè so che vi si oppongono lo Statuto, e più le consuetudini, le idee dominanti, e le condizioni stesse della nostra magistratura suprema.

Ma si potrebbe semplificare la procedura attuale sopprimendo la Giunta dei deputati impiegati. Il compito dei membri di essa è davvero così modesto, così piccolo, che possono aspirare al nome di *ufficiali di giustizia* della Camera: potrebbe essere fatto dall'ultimo degli impiegati della Presidenza. Sino al 1868 la Giunta per l'accertamento dei deputati era necessaria, perchè le elezioni venivano esaminate dagli Uffici. Sostituito a questi il Comitato,

venne creata la Giunta delle elezioni, che si conservò anche dopo il ritorno al sistema degli Uffici, nel 1873. Avrebbero potuto vivere assieme, se l'una avesse esaminato le elezioni rispetto alle operazioni elettorali, l'altra rispetto alle qualità dell'eletto; ma dopo molte incertezze la Camera, accettando l'ordine del giorno Tajani, nella tornata dell'8 novembre 1880, dava quasi tutte le attribuzioni alla Giunta delle elezioni, lasciando a quella dei deputati impiegati l'unico computo di scriverne i nomi in colonna, categoria per categoria, e dire alla Camera a quanti, di ciascuna, sia necessario dare l'ostracismo.

La Giunta delle elezioni, come fa tutto il resto, potrebbe fare anche questo. Nel qual caso, essa rivolgerebbe anzitutto la sua attenzione a convalidare le elezioni di tutti i deputati impiegati, e proporrebbe poi, in pochissimi giorni, il sorteggio degli eccedenti. Il che avverrebbe nel principio dei lavori parlamentari, non cinque o sei mesi dopo, quando l'ostracismo di quindici o venti deputati, tra i più operosi, reca a quei lavori un grave e inevitabile turbamento.

Queste cose ho notate, non perchè sia convinto che la presente legislatura possa accogliere alcune delle riforme suggerite da coloro che studiano più serenamente il grave problema delle incompatibilità parlamentari, e delle quali ho dato qualche idea. Ma perchè mi pare utile che la questione si agiti tra quelle classi colte le quali, partecipando più attivamente alla vita politica e preparandovisi meglio, possono davvero rendere men grave e persino compensare il danno che la severità delle leggi di incompatibilità arreca ai lavori del Parlamento.

ATTILIO BRUNIALTI.